

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Sentenza n. 9/21

L'anno 2021, il giorno 24 del mese di settembre, alle ore 12.30, in video e audio collegamento, mediante piattaforma Google Meet, la Corte Sportiva d'Appello composta dai Sigg.ri:

Cons. Giulio Veltri	Presidente f.f.
Cons. Silvestro Russo	Relatore
Cons. Carlo Schilardi	Componente

con l'assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano,
nel reclamo presentato da EF Group s.r.l., corrente in Jesi (AN), avverso la decisione n. 4 resa in data 24 luglio 2021 dal Collegio dei Commissari sportivi dell'Autodromo internazionale di Imola, durante la gara 1 del Campionato *Porsche Carrera Cup Italia* 2021, pronuncia la seguente

SENTENZA

1. – Il 24 luglio 2021 s'è tenuta, presso l'Autodromo internazionale di Imola, la Gara 1 del "*Porsche Carrera Cup Italia*" 2021, cui ha inteso partecipare, tra gli altri piloti, il sig. Enrico Fulgenzi (lic. ACI-Sport n. 222907-concorrente conduttore/qualifica internazionale CR), pilota della vettura n. 17 del concorrente EF Group s.r.l., corrente in Jesi (AN), di cui il medesimo sig. Fulgenzi è legale rappresentante.

È accaduto che, nel corso del 3° giro di gara, mentre percorrevano il rettilineo che conduce dalla curva T4 *variante del Tamburello* alla piega T5 *variante Villeneuve*, la vettura n. 17 è entrata in contatto con la vettura n. 30 del concorrente AB Racing (conduttore Benedetto Strignano).

Tanto, ad avviso del sig. Fulgenzi (che, sul punto, allega nel corpo del ricorso in epigrafe la sequenza degli eventi), per la circostanza che, a seguito di perdita della velocità della vettura n. 30 per sua parziale fuoriuscita dal circuito verso il manto erboso sul lato DX, ritornata nel rettilineo essa ha puntato decisamente alla sua SX, mentre al contempo è sopraggiunta la vettura n. 17, che l'ha affiancata sul lato SX per



Automobile Club d'Italia
SPORT

sorpassarla. Ebbene, da tal sequenza s'evince che il sig. Strignano, invece di portare la vettura n. 30 in un' area del tracciato più sulla propria DX, ha invece puntato in diagonale verso il ciglio SX del tracciato stesso, giusto al momento in cui era stato affiancato dalla vettura n. 17. Questa, essendo più veloce, a sua volta è stata costretta ad allargare verso il manto erboso a SX del tracciato, sicché il sig. Fulgenzi, per evitare che la propria vettura uscisse dal tracciato stesso, ha dovuto piegare sulla propria DX. Tuttavia egli è stato altresì impedito al sorpasso dalla vettura n. 30 tanto alla SX di essa, quanto alla DX, poiché il sig. Strignano non solo aveva effettuato il rientro in stretta diagonale (con ogni evidenza, per non esser superato da altre tre vetture che sorraggiungevano, ma rimaste estranee alla vicenda), ma ha pure zigzagato nella doppia curva da SX a DX.

Così facendo, egli ha impedito alla vettura n. 17 un sorpasso veloce, tant'è che quest'ultima è venuta in contatto con la vettura n. 30 e, solo subito dopo, riuscito il sorpasso, i due veicoli hanno corretto le rispettive traiettorie, allontanandosi tra loro.

In esito alla gara, la vettura n. 17 ha raggiunto il traguardo, guadagnando il 2° posto.

2. – Senonché, con decisione n. 4 del 24 luglio 2021, il Collegio dei Commissari sportivi dell'Autodromo di Imola ha irrogato al sig. Fulgenzi la «... *penalità in tempo di 10" (dieci secondi) da aggiungere al tempo di Gara 1 per il seguente motivo: Comportamento scorretto in pista: ripetuti cambi di traiettoria e track limits, contatto con la vettura n. 30...*».

Pertanto, la vettura n. 17 ha perduto la seconda posizione, scivolando al 14° posto della graduatoria stessa.

Avverso tal decisione ha allora interposto appello la concorrente EF Group s.r.l., col ricorso in epigrafe, innanzi a questa Corte sportiva, deducendo: A) – l'assenza di responsabilità in capo all'appellante, per aver subito e non già provocato l'illecito contatto, e ciò al di là delle norme citate nella decisione appellata, le quali, a loro volta, non concernono la fattispecie imputata al medesimo sig. Fulgenzi (anzi, manca proprio



la norma incriminatrice generale e nel RDS), essendosi questi attenuto a tutte le prescrizioni dell'art. 89 del RSN, invece violate più volte dal controinteressato; B) – l'evidente responsabilità di quest'ultimo durante la gara (soprattutto, nel non aver agevolato, anzi per aver impedito il corretto sorpasso della vettura n. 17), tanto da provocare il contatto con essa, nonché il difetto di motivazione della statuizione appellata circa la concreta dinamica dei fatti e, soprattutto, della condotta anti-sportiva del sig. Strignano stesso. L'appellante deposita il filmato (esterno e da vettura) e la lista dei testimoni da escutere in udienza.

Non consta che la Procura federale abbia rassegnato conclusioni.

3. – L'appello è fondato e va accolto.

Non par dubbio al Collegio che, dopo un'attenta disamina anche dei filmati esterno ed interno alla vettura 17, il caso in esame sia riconducibile all'art. 4, § 3) del RDS Velocità in circuito, in virtù del quale «... *Manovre con l'intenzione di ostacolare altri piloti, come accompagnare lateralmente un avversario fuori dei limiti del circuito o qualsiasi altro cambio di direzione non normale sono severamente vietate ...*». Invero, il sig. Strignano ha realizzato, col suo atteggiamento anti-sportivo, entrambe le condotte illecite contemplate dalla norma citata, sia tagliando la strada alla vettura n. 17, sia impedendole un agevole sorpasso, poi sì avvenuto, ma dopo un contatto indebito. Né si può dire che il sig. Strignano si sia comportato sportivamente, avendo egli, e non viceversa, realizzato una sequenza di comportamenti indebiti verso l'appellante, che, come da lui dedotto è vittima e non responsabile di quanto il Collegio dei Commissari sportivi gli ha erroneamente imputato. Non è certo compito del Collegio di perseguire il sig. Strignano, ma è altrettanto vero che il sig. Fulgenzi non è certo il responsabile né del contatto indebito, avendo egli subito che altri non ha agevolato il corretto sorpasso della vettura 17 e ha intrapreso una manovra pericolosa, per la natura di essa in sé e per la circostanza in cui è avvenuta.

Del pari, neppure si potrebbe configurare una sorta di “corresponsabilità” del sig. Fulgenzi nella causazione dell'illecito contatto, poiché egli ha tentato, nonostante l'



Automobile Club d'Italia
SPORT

altrui taglio della sua traiettoria ed all'imbocco della doppia curva, di svicolare prima a SX e poi a DX della vettura n. 30 proprio per evitare ogni conseguenza scorretta, ma invano, essendo stato ostacolato in entrambe le manovre dalla vettura n. 30. Pertanto, l'appellante ha tenuto la condotta esigibile di gara, non ostacolando né impedendo alcunché agli altri concorrenti, onde egli s'è comportato secondo la lealtà sportiva adeguata al caso in esame e, quindi, sul punto non si configura in capo a lui alcun'ipotesi neppure di concorso colposo nella provocazione dell'evento antisportivo.

In definitiva, il presente reclamo dev'esser accolto nei termini fin qui visti, con conseguente annullamento dell'impugnata decisione, ferma la restituzione del deposito cauzionale versato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello accoglie il reclamo e per l'effetto annulla la decisione impugnata.

Dispone la restituzione del deposito cauzionale versato.

Così deciso, in videoconferenza, il 24.09.2021

Firmato

Il Relatore

Cons. S. Russo

Il Presidente f.f.

Cons. G. Veltri



VELTRI
GIULIO
06.10.2021
05:00:53 UTC

Il Segretario

Francesco Pantano